



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DI SICUREZZA E I DIRITTI UMANI N. 3/2017

1. LOGICHE *VINTAGE* A CONFRONTO: MENTRE LE NAZIONI UNITE PROCLAMANO CHE (NUCLEAR) “WAR IS OVER! (IF YOU WANT IT)” NONOSTANTE IL BOICOTTAGGIO DELLE POTENZE NUCLEARI, NEL CONSIGLIO DI SICUREZZA I MEMBRI PERMANENTI SI CONFRONTANO SUL CASO DELLA PROLIFERAZIONE NORDCOREANA

1. *Aspetti introduttivi: il processo negoziale che ha portato all'adozione del Trattato sul divieto delle armi nucleari nonostante il boicottaggio delle grandi Potenze e dei loro alleati*

Il nostalgico giurista alla ricerca di emozioni che credeva irrimediabilmente perdute ha finalmente un'alternativa scientifica alla visita occasionale delle esposizioni retrospettive di Yoko Ono che inspiegabilmente colpiscono in profondità le menti più contorte per il loro pacifismo semplice e romantico. Infatti, il 7 luglio 2017 la *Conferenza delle Nazioni Unite sulla negoziazione di un trattato giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari nella prospettiva della loro totale eliminazione* ha adottato il testo del [Trattato sul divieto delle armi nucleari](#). La conclusione positiva del processo negoziale in tempi rapidi e a larghissima maggioranza (122 voti favorevoli con l'astensione di Singapore e il voto contrario dei Paesi Bassi) è stata paradossalmente resa possibile dalla discutibile decisione delle Potenze nucleari *de jure* e *de facto* e dei loro alleati (inclusa ... *sic* ... l'Italia) di non prendere parte ai lavori della Conferenza la cui finalità normativa è stata considerata da quest'ultimi del tutto irrealistica se non addirittura controproducente. Si tratta di una decisione che ha pochi precedenti nella storia delle conferenze diplomatiche convocate sotto gli auspici delle Nazioni Unite e che segna una spaccatura grave su una questione della massima priorità e rilevanza nell'ambito della comunità internazionale e del suo diritto. Da notare poi l'astuzia diplomatica della partecipazione dei Paesi Bassi alla Conferenza in esame, solitaria tra i Paesi del blocco occidentale, che è stata con tutta probabilità preordinata al solo scopo di evitare l'adozione del Trattato *per consensus*.

Le origini del processo negoziale e della progressiva spaccatura diplomatica che ne ha contrassegnato la conclusione vanno ricercate nella [risoluzione 67/56](#) adottata dall'Assemblea generale il 3 dicembre 2012, che ha istituito il gruppo di lavoro aperto per sviluppare proposte idonee a far avanzare i negoziati multilaterali sul disarmo nucleare «*for the achievement and maintenance of a world without nuclear weapons*» (par. 1), nella [risoluzione 70/33](#) approvata

dall'Assemblea generale il 7 dicembre 2015, che ha chiesto al gruppo di lavoro di presentare in occasione della successiva sessione assembleare un rapporto sui progressi negoziali realizzati (par. 7) ed infine nella [risoluzione 71/258](#) adottata dall'Assemblea generale il 23 dicembre 2016, che non si è limitata ad accogliere con favore il suddetto rapporto, ma ha deciso «*to convene in 2017 a United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination*» (par. 8). Tale Conferenza si è riunita a New York dal 27 al 31 marzo e dal 15 giugno al 7 luglio 2017, giorno in cui si è conclusa positivamente e forse anche inaspettatamente dato che nella risoluzione 71/258 l'Assemblea generale, pur spronando «*States participating in the conference to make their best endeavours to conclude as soon as possible a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons*» (par. 12), aveva prudentemente deciso che «*the conference shall submit a report on its progress to the General Assembly at its seventy-second session, which will assess the progress made in the negotiations and decide the way forward*» (par. 13).

Quello che stupisce è che l'avanzamento del processo diplomatico non ha portato ad un avvicinamento delle posizioni negoziali, ma ad un loro irrigidimento che ha coinvolto un numero sempre maggiore di Stati fino ad arrivare all'inedita decisione dei Paesi nucleari e dei loro alleati di boicottare in blocco la conferenza diplomatica. Infatti, se la prima risoluzione 67/56 era stata adottata con il voto contrario di soli quattro Stati (i membri permanenti salvo la Cina che si era astenuta), 31 astensioni (i Paesi nucleari *de facto* e numerosi Paesi occidentali tra i quali l'Italia) e ben 147 voti favorevoli (tra i quali campeggiavano la Germania e il Giappone), già la successiva risoluzione 70/33 aveva visto incrementare i voti negativi (12) e le astensioni (34) per arrivare infine alla cristallizzazione di un blocco di Paesi obiettori (35 voti negativi accompagnati da 13 astensioni) in occasione della risoluzione 71/258 che aveva deciso di convocare la Conferenza diplomatica, alla quale hanno comunque partecipato 135 dei 193 Paesi membri dell'ONU, oltre alla Santa Sede che ha votato a favore dell'adozione del Trattato.

2. Finalità, contenuto normativo e regime di attuazione: un Trattato che mette al bando le armi nucleari e promuove il disarmo atomico

Per cercare di comprendere la radicale decisione collettiva delle Potenze nucleari e dei loro alleati di non partecipare alla Conferenza diplomatica che ha adottato il Trattato sul divieto delle armi nucleari è necessario accennare al suo contenuto normativo che del resto era già ampiamente prevedibile dall'andamento dei lavori preparatori nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il Trattato impone una proibizione generale ed assoluta delle armi nucleari: non ne vieta soltanto l'utilizzo in ogni situazione, ma impone il disarmo nucleare completo e verificabile. Tale finalità normativa è raggiunta attraverso l'art. 1 («Prohibitions»), la “norma base” del regime istituito dal Trattato che merita di essere riportata per intero: «*1. Each State Party undertakes never under any circumstances to: (a) Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices; (b) Transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly or indirectly; (c) Receive the transfer of or control over nuclear weapons or other nuclear explosive devices directly or indirectly; (d) Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices; (e) Assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty; (f) Seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this*

Treaty; (g) Allow any stationing, installation or deployment of any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control. È utile evidenziare da subito che il Trattato vieta anche il semplice deposito o stoccaggio di armi nucleari straniere sul territorio degli Stati parti (art. 1, lett. g)), ipotesi che riguarda direttamente il nostro Paese. Infatti, l'Italia è il Paese europeo che, secondo i dati della *Federation of American Scientists*, ospita sul proprio territorio il maggior numero di ordigni nucleari degli Stati Uniti: ben 70, stoccati nelle due basi di Ghedi ed Aviano, delle 180 bombe atomiche dislocate dagli Stati Uniti nel Vecchio Continente.

Il regime di attuazione e di verifica e controllo del Trattato prevede una serie di dichiarazioni, garanzie e procedure differenziate a seconda dello *status* nucleare degli Stati parti. Infatti, fermo restando l'obbligo di procedere «*towards the total elimination of nuclear weapons*» (titolo dell'art. 4), il Trattato è aperto non solo ai Paesi non nucleari, ma anche alle Potenze nucleari che procedono al disarmo dopo la data di adozione, ma prima dell'entrata in vigore del Trattato nei loro confronti e perfino a quelle che si impegnano a realizzare il disarmo *ex post* secondo la procedura dallo stesso prevista. Il disarmo imposto dal Trattato non è dunque necessariamente immediato, anche se dovrà avvenire con tempistiche e modalità predeterminate. Nello specifico, sono configurabili le seguenti situazioni:

-le *Potenze non nucleari*, ovvero gli Stati parti che non possiedono, non sono in possesso o non controllano armi nucleari, dovranno presentare una dichiarazione in tal senso al Segretario generale entro trenta giorni dall'entrata in vigore nei loro confronti del Trattato (art. 2, par. 1, lett. a)) e dovranno mantenere in vigore gli obblighi di garanzia assunti con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e, nel caso non lo abbiano già fatto, dovranno concludere con l'AIEA un accordo globale di salvaguardia in tempi predeterminati (art. 3, par. 1-2);

-le *Potenze non più nucleari*, ovvero gli Stati parti che possedevano, erano in possesso o controllavano armi nucleari alla data del 7 luglio 2017, ma hanno eliminato completamente il loro programma di armamenti nucleare prima della entrata in vigore del Trattato nei loro confronti, oltre a fare la dichiarazione di cui al punto precedente, dovranno cooperare con l'istituzione internazionale che sarà designata dagli Stati parti per verificare l'effettiva ed irreversibile eliminazione del programma, nonché negoziare e concludere in tempi predefiniti un accordo di salvaguardia con l'AIEA «*sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in that State Party as a whole*» (art. 4, par. 1);

-le *Potenze nucleari*, ovvero gli Stati parti che, in deroga all'art. 1, lett. a), possiedono, sono in possesso o controllano armi nucleari, oltre a presentare la dichiarazione di cui ai punti precedenti, dovranno renderle non operative e distruggerle prima possibile e comunque non più tardi del termine stabilito dalla prima riunione degli Stati parti conformemente ad un piano giuridicamente vincolante, con scadenze precise, di eliminazione del programma di armi nucleari. Tale piano, proposto dalla Potenza nucleare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Trattato nei suoi confronti e negoziato con la competente autorità internazionale, dovrà essere approvato dalla successiva riunione degli Stati parti o dalla conferenza di revisione a seconda di quale delle due si tenga prima (art. 4, par. 2). Inoltre, lo Stato in questione, una volta completata l'eliminazione del suo programma nucleare, dovrà negoziare e concludere con

l'AIEA un accordo di salvaguardia del tipo indicato nel punto precedente e, non appena detto accordo entrerà in vigore, fare una dichiarazione finale al Segretario generale di adempimento dei propri obblighi (art. 4, par. 3);

- le *Potenze non nucleari che ospitano armi nucleari altrui*, ovvero gli Stati parti che, in deroga all'art. 1, lett. b) e g), ospitano sul proprio territorio o sotto la propria giurisdizione armi nucleari appartenenti ad altri Stati, dovranno rimuoverle nel più breve tempo possibile e comunque non più tardi del termine stabilito dalla prima riunione degli Stati parti per poi presentare al Segretario generale una dichiarazione di adempimento dei propri obblighi (art. 4, par. 4).

L'ambizione del regime in esame di non limitarsi a bandire le armi nucleari, ma di promuovere il disarmo universale attraverso l'apertura del Trattato alle Potenze nucleari e la loro sottoposizione ad una procedura internazionale vincolante e vincolata di eliminazione delle armi e dei programmi atomici è sicuramente condivisibile. Tuttavia, il meccanismo prefigurato appare oltremodo complesso e di difficile applicazione pratica nei suoi aspetti procedurali ed istituzionali. Basti pensare al fatto che il funzionamento di tale regime presuppone l'esercizio in sequenza di delicate competenze da parte di quattro entità (il Segretario generale dell'ONU, l'AIEA, la riunione degli Stati parti del Trattato e una ancora non individuata «autorità internazionale competente») delle quali una (l'ultima nell'elenco) dovrà essere designata in corso d'opera dagli Stati parti.

Di grande rilievo, anche ai fini dell'evoluzione del diritto internazionale generale, sono gli obblighi derivanti per gli Stati parti dall'art. 6 del Trattato, rispettivamente quelli di fornire assistenza di ogni tipo alle vittime dell'utilizzo e della sperimentazione delle armi nucleari che si trovano nell'ambito della propria giurisdizione (art. 6, par. 1) e di prendere le misure necessarie per bonificare le aree contaminate da tali attività (art. 6, par. 2). Non meno seminali sono gli obblighi di cooperazione e di assistenza stabiliti dall'art. 7 con riferimento all'attuazione degli impegni derivanti dal Trattato, all'aiuto da prestare agli Stati parti colpiti dall'utilizzo o dalla sperimentazione di ordigni nucleari, nonché alle vittime di tali attività. Inoltre, e si tratta della disposizione più innovativa, secondo l'art. 7, par. 6, «*a State Party that has used or tested nuclear weapons or any other nuclear explosive devices shall have a responsibility to provide adequate assistance to affected States Parties, for the purpose of victim assistance and environmental remediation*».

Mentre non presentano particolare interesse le disposizioni contenute nel Trattato in materia di riunione degli Stati parti (art. 8, che prevede una prima riunione e la conferenza di revisione, rispettivamente, dopo un anno e cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato, riunioni ordinarie con cadenza biennale con la possibilità di convocare riunioni straordinarie); emendamenti (art. 10, approvati alla maggioranza dei due terzi nell'ambito della riunione degli Stati parti o della conferenza di revisione, entrano in vigore 90 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte della maggioranza degli Stati parti), entrata in vigore (art. 15, è richiesto il deposito di 50 strumenti di ratifica) e riserve (art. 16, che le vieta), qualche perplessità sollevano gli articoli dedicati alla soluzione delle controversie e al recesso.

In particolare, l'art. 11 sulla soluzione delle controversie non prevede una clausola compromissoria che stabilisca la competenza giurisdizionale della Corte internazionale di giustizia, su ricorso unilaterale di parte, sulle controversie che dovessero nascere nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato, limitandosi a contemplare un obbligo di consultazione tra le parti in controversia al fine di concordare il ricorso a una delle procedure

di cui all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite. Anche il ruolo ancillare attribuito alla riunione degli Stati parti dal secondo paragrafo dell'articolo in esame rischia di avere una importanza marginale dato che il fallimento del tentativo iniziale di soluzione politico/diplomatica di una controversia non comporta la conseguenza di un suo eventuale deferimento alla Corte dell'Aja. Al di là dei tecnicismi, per un Trattato fondato sull'ideologia della "pace attraverso il diritto", l'inserimento della clausola compromissoria "mancante" avrebbe avuto un grande valore simbolico. Probabilmente, ha invece prevalso una logica di compromesso al ribasso che ha anteposto l'interesse ad ampliare la base sociale del Trattato a considerazioni di maggiore spessore giuridico.

Quanto alla questione del recesso, bisogna premettere che il primo paragrafo dell'art. 17 stabilisce in maniera puntuale che il Trattato ha una durata illimitata. Segue una disposizione che da una parte afferma il diritto di recesso degli Stati parti e dall'altra cerca di limitarlo all'evenienza che «*extraordinary events related to the subject matter of the Treaty have jeopardized the supreme interests*» del Paese in questione. A parere di chi scrive, sarebbe stato preferibile mantenere il silenzio in materia, opzione normativa seguita dai redattori della Carta delle Nazioni Unite che, pur non essendo interpretabile come escludente in assoluto la facoltà di recesso, conferisce indirettamente maggiore solennità agli impegni assunti nell'esprimere il consenso a vincolarsi ad un trattato. Anche il riferimento ai "supremi interessi" di uno Stato è discutibile in un trattato che mette al bando le armi atomiche e che mira a liberare l'umanità dallo spettro dell'olocausto nucleare. Quale interesse supremo dovrebbe prevalere, quello espressione della sovranità nazionale o quello della comunità internazionale? Domande retoriche a parte, anche il terzo ed ultimo paragrafo dell'art. 17 presenta un profilo critico. Infatti, non è di facile interpretazione la disposizione secondo la quale il recesso, che normalmente ha efficacia dopo 12 mesi dal suo deposito, non ha effetto fin quando il Paese interessato è parte di un conflitto armato. Accertamento, quest'ultimo, per nulla pacifico come la prassi internazionale ampiamente dimostra.

3. Il Trattato sul divieto delle armi nucleari è inutile?

Dall'analisi effettuata emerge che il Trattato in esame, a parte gli aspetti segnalati che avrebbero meritato una maggiore riflessione, rappresenta un passaggio non meramente simbolico nell'evoluzione del diritto internazionale in materia di armamenti nucleari. È anche evidente che la ragione principale del boicottaggio delle Potenze nucleari, oltre all'ovvia considerazione incentrata sul loro interesse vitale a mantenere uno *status* privilegiato nelle relazioni internazionali, deve essere ricercata nella sconfessione, sia ideologica che normativa, della teoria della deterrenza nucleare che il Trattato si propone. A questo fine è sufficiente leggere alcuni passaggi assai significativi del Preambolo del Trattato. Rileva, in particolare, il 14° paragrafo preambolare in cui gli Stati parti esprimono la loro preoccupazione per «*the slow pace of nuclear disarmament, the continued reliance on nuclear weapons in military and security concepts, doctrines and policies, and the waste of economic and human resources on programmes for the production, maintenance and modernization of nuclear weapons*». Del resto, nel Preambolo viene anche ricordato che «*there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international controls*» (17° par. preambolare) e che

«the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which serves as the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and security» (18° par. preambolare). La narrativa ideologica che anima il Trattato è dunque chiara: la teoria della deterrenza nucleare è diventata il simulacro realista che impedisce la piena attuazione del Trattato di non proliferazione nucleare sotto il profilo della realizzazione del disarmo nucleare delle grandi Potenze. Nel prossimo e conclusivo paragrafo ci porremo il problema se il tentativo di proliferazione nucleare di regimi antagonisti, come quello della Corea del Nord, può fornire una rinnovata giustificazione a tale teoria che costituisce una delle più pesanti eredità del periodo della Guerra Fredda.

Conviene invece chiedersi se, al di là dei suoi nobili propositi e del suo stesso estrinsecarsi come espressione del “diritto internazionale emozionale”, il Trattato sul divieto delle armi nucleari non abbia perso *ab initio* qualsiasi utilità pratica e/o effetto utile giuridico a causa proprio del suo “ripudio” da parte delle Potenze nucleari e dei loro alleati. Infatti, i Paesi che hanno adottato il testo del Trattato e che poi presumibilmente lo firmeranno (a partire dal 20 settembre presso il Palazzo di Vetro a New York) e ratificheranno sono proprio quelli che non dispongono di un arsenale atomico e che non ospitano sul proprio territorio ordigni nucleari altrui. Dunque, la montagna ha partorito un ... pacifico topolino?

Pur non potendo in questa sede approfondire un discorso complesso e articolato, non pare superfluo evidenziare le principali argomentazioni che, almeno *prima facie*, sembrano dimostrare il contrario:

- il fatto che i due terzi dei Paesi membri delle Nazioni Unite abbiano approvato il testo di un Trattato che mette al bando le armi nucleari in quanto contrarie sotto diversi profili al diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale umanitario e al diritto internazionale dei diritti umani (in questo senso, si vedano i paragrafi preambolari 8-12), non è irrilevante per l'evoluzione del diritto internazionale generale in materia, soprattutto nella prospettiva dell'entrata in vigore del suddetto Trattato con un'ampia base sociale;
- lo stesso ragionamento vale per le disposizioni innovative in materia di assistenza alle vittime, di cooperazione e di bonifica ambientale contenute negli artt. 6-7 del Trattato;
- vi è poi l'argomento storico-giuridico che sottolinea come nella storia del diritto internazionale la proibizione delle altre armi di distruzione di massa (biologiche e chimiche) abbia sempre preceduto il disarmo e come lo stesso Trattato sulla non proliferazione nucleare del 1968 (in vigore dal 1970) sia stato ratificato solo con grande ritardo da alcune Potenze nucleari (Cina e Francia nel 1992) o ex nucleari (Sud Africa nel 1991);
- *mutatis mutandis* ... non è da escludere un allargamento progressivo della base sociale del Trattato sul divieto di armi nucleari che potrebbe sgretolare il blocco degli Stati obiettori, *in primis* con riferimento ai Paesi non nucleari che per ragioni politiche, di partecipazione ad alleanze militari con Potenze nucleari (che, tra parentesi, non sono di per sé vietate dal Trattato) o per la circostanza di ospitare ordigni nucleari altrui sul proprio territorio hanno ritenuto, spesso in seguito a forte pressioni esterne, di aderire al boicottaggio del Trattato;
- infine, gli stessi Paesi non nucleari che diventeranno parti del Trattato assumeranno una serie di obblighi internazionali a carattere negativo (art. 1) e positivo (artt. 6-7) che hanno una portata giuridica ben maggiore di quelli risultanti dal Trattato di non proliferazione e dagli altri

strumenti internazionali in materia di armi nucleari, obblighi che dovranno trovare puntuale attuazione anche negli ordinamenti interni degli Stati parti (art. 8).

Alla luce di quanto precede, è difficile negare il ruolo propulsivo che il Trattato sul divieto delle armi nucleari è destinato ad esercitare nelle relazioni e nel diritto internazionale, fermo restando che si tratta soltanto del primo e necessario passaggio di un percorso lungo e articolato che realizzerà l'obiettivo finale di liberare il mondo dallo spettro della guerra atomica solo se sarà continuamente alimentato dalla coscienza giuridica di tutti gli attori della comunità internazionale contemporanea (Stati, popoli e società civile).

4. *La teoria della deterrenza alla prova del caso nordcoreano davanti al Consiglio di sicurezza*

Il 4 luglio 2017, tre giorni prima dell'adozione del Trattato sul divieto delle armi nucleari, la Repubblica popolare democratica di Corea ha testato un missile balistico di natura asseritamente intercontinentale segnando un punto di non ritorno nel suo programma nucleare. La proliferazione nucleare dei regimi antagonisti, e il caso nordcoreano ne è la perfetta esemplificazione, acquista una particolare rilevanza per il discorso che stiamo sviluppando perché si tratta di una minaccia che viene strumentalmente invocata per giustificare una seconda giovinezza della teoria della deterrenza secondo la logica tradizionale del "si prolifera perché non si disarmo e non si disarmo perché si prolifera" che ha messo in crisi il regime di non proliferazione. Ne troviamo conferma nelle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dei membri permanenti occidentali per spiegare (*rectius* ... rivendicare) la mancata partecipazione ai negoziati sul Trattato in esame. Ad esempio, la [rappresentante statunitense](#) ha affermato che «*[t]here is nothing I want more for my family than a world with no nuclear weapons. But we have to be realistic. Is there anyone that believes that North Korea would agree to a ban on nuclear weapons?*», mentre quello [francese](#) ha osservato che «*[i]n the current perilous context, considering in particular the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, our countries continue to rely on nuclear deterrence for security and stability*».

Si tratta di pura retorica della deterrenza. Infatti, nell'era della guerra asimmetrica l'alternativa realista al disarmo non è rappresentata dall'"equilibrio del terrore", ma proprio dal disequilibrio tra le Potenze nucleari e le entità antagoniste che deve essere assicurato dall'anti-proliferazione (metastasi deviata e selettiva della non-proliferazione alimentata dalle Potenze egemoni e dalla prassi del Consiglio di sicurezza, cfr. R. CADIN, *Dalla non-proliferazione all'anti-proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza*, in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*, Atti del XIII Convegno SIDI, Napoli, 2009, p. 256 ss.). E non si tratta di una alternativa necessariamente pacifica, come ai tempi della Guerra Fredda e della teoria della deterrenza fondata sulla certezza della mutua distruzione reciproca nel caso di guerra atomica tra le due superpotenze, perché il ricorso alle armi nucleari rientra a pieno titolo, anche se si spera in ultima istanza, nella logica dell'anti-proliferazione contro gli attori (statali o meno) che costituiscono una minaccia nucleare.

In tale contesto non rassicurante, si è tenuta il 5 luglio 2017 la riunione del Consiglio di sicurezza, convocata d'urgenza su richiesta di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che doveva adottare le misure necessarie a fronteggiare l'*escalation* nucleare nordcoreana. Anticipiamo da subito che l'incontro si è concluso con un nulla di fatto per l'opposizione

russo-cinese alla richiesta ultimativa di Stati Uniti ed alleati occidentali di irrigidire ulteriormente il già duro regime sanzionatorio a cui è sottoposto il regime di Pyongyang in virtù di precedenti risoluzioni consigliari (sugli aspetti critici di questo regime che ne minano l'efficacia, cfr. L. BORLINI, [La "minaccia" nordcoreana e la risposta del Consiglio di sicurezza: impotenza o inefficacia?](#), in *SIDIBLOG*, 18 luglio 2017).

Il dibattito nel Consiglio di sicurezza è stato caratterizzato da toni particolarmente aspri sia nella stigmatizzazione generale del comportamento nordcoreano in aperta violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sia nella dialettica tra i due blocchi di membri permanenti (quello occidentale ha più o meno direttamente accusato quello russo-cinese, e in particolare Pechino, di offrire protezione sotterranea al regime nordcoreano, quello orientale non ha mancato di deplorare le pulsioni belliciste degli Stati Uniti). Si rileva anche che soltanto il rappresentante dell'Uruguay ha fatto un doveroso riferimento alle negoziazioni già allora in fase conclusiva del Trattato sul divieto delle armi nucleari, non mancando di sottolineare che «[r]egrettably, neither North Korea nor the nuclear Powers and other States are participating in those negotiations» (*verbale della riunione del Consiglio di sicurezza del 5 luglio 2017*, [UN Doc. S/PV. 7996](#), p. 9).

Sotto il profilo che qui maggiormente interessa, nessuno Stato intervenuto ha fatto il ben che minimo affidamento sulla teoria della deterrenza, tanto meno gli Stati Uniti che, in maniera neanche tanto velata ed indiretta, si sono dichiarati pronti ad utilizzare l'arma atomica: «*The United States is prepared to use the full range of its capabilities to defend itself and its allies. One of our capabilities lies with our considerable military forces. We will use them if we must, but we prefer not to have to go in that direction*» (*ibidem*, p. 3). Tutti gli Stati che hanno preso la parola (inclusa l'Italia) hanno invece espresso il convincimento che la soluzione della crisi riposa nella denuclearizzazione della penisola coreana, dividendosi peraltro sul come raggiungere questo obiettivo: in maniera coercitiva e sostanzialmente unilaterale nel segno dell'anti-proliferazione (leggi: attraverso il ricorso alla violenza economica e, come estrema *ratio*, militare) o tramite un approccio diplomatico/negoziale basato su concessioni reciproche e progressive in materia di disarmo e sicurezza come hanno proposto i delegati russo e cinese, concedendo l'ennesima apertura di credito all'imprevedibile regime nordcoreano?

Non è certamente semplice assumere una precisa posizione nel merito, anche se è auspicabile che il Consiglio di sicurezza ritrovi presto una unità di intenti sulla base di una reazione ferma alle provocazioni nordcoreane che tuttavia prefiguri una possibile soluzione diplomatica. Alla luce delle dinamiche da ultimo descritte, risalta ancora di più l'importanza della riapertura del dibattito sul disarmo atomico che discende dall'adozione del Trattato sul divieto delle armi nucleari. È un fatto nuovo che scuote un sistema antiquato che guarda al passato, ma è anche una prospettiva di pace nel segno del disarmo che ci rammenta qual è il nostro unico futuro possibile.

RAFFAELE CADIN